



Sentenza **267/2013**

Giudizio

**Presidente SILVESTRI - Redattore CASSESE**

Camera di Consiglio del **23/10/2013** Decisione del **06/11/2013**

Deposito del **13/11/2013** Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate: Art. 4, c. 11° e 12°, della legge 12/11/2011, n. 183.

Massime:

Atti decisi: **ord. 110/2013**

## SENTENZA N. 267

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 4, commi 11 e 12, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012), promosso dal Tribunale ordinario di Roma nel procedimento vertente tra Caravassilis Daniele ed altri e il Ministero dell'interno con ordinanza del 6 dicembre 2012, iscritta al n. 110 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 2013.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 ottobre 2013 il Giudice relatore Sabino Cassese.

### *Ritenuto in fatto*

1.— Con ordinanza del 6 dicembre 2012, depositata nella cancelleria di questa Corte il 6 maggio 2013 (reg. ord. n. 110 del 2013), il Tribunale ordinario di Roma, prima sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, commi 11 e 12, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012), per violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, in riferimento alla clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE (Direttiva del Consiglio relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato).

La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro dispone che «Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti».

2.— L'articolo 4, comma 11, della legge n. 183 del 2011 modifica la lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229). Secondo la formulazione originaria di quest'ultima disposizione, il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco poteva essere richiamato in servizio «in caso di particolari necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale»; secondo l'attuale formulazione, tale richiamo può avvenire «in caso di necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale motivate dall'autorità competente che opera il richiamo».

L'articolo 4, comma 12, della legge n. 183 del 2011 modifica invece il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), inserendo la lettera c-bis), che esclude dal campo di applicazione del d.lgs. n. 368 del 2001 i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, precisando che essi «ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, non costituiscono rapporti di impiego con l'Amministrazione».

3.— La questione di costituzionalità è stata sollevata nel corso di un giudizio che – secondo quanto riferisce il Tribunale rimettente – ha ad oggetto la richiesta di sette iscritti negli elenchi del personale volontario del Dipartimento dei Vigili del fuoco del Ministero dell'interno, con distinti atti depositati tra il 14 e il 18 ottobre 2011, volta a ottenere: il riconoscimento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato; la dichiarazione di nullità e inefficacia dei termini apposti a detti «contratti», sul presupposto che i richiami dei volontari «integrino dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato»; la conversione dei rispettivi rapporti di lavoro in rapporti di lavoro a tempo indeterminato; l'accertamento del loro diritto alla stabilizzazione e la condanna del Ministero convenuto alla loro immissione in ruolo; in ogni caso, la condanna del Ministero convenuto al risarcimento del danno da illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato.

Il Tribunale ordinario di Roma, prima sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, commi 11 e 12, della legge n. 183 del 2011.

4.— Ad avviso del giudice rimettente, i commi 11 e 12 dell'articolo 4 della legge n. 183 del 2011, nel consentire «il richiamo in servizio a tempo determinato del personale volontario dei Vigili del Fuoco in caso di (qualsivoglia) necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, al di fuori dell'applicazione dei principi di cui al d.lgs. n. 368/2001», determinerebbero «una successione

potenzialmente illimitata di contratti a tempo determinato, e comunque svincolata dall'indicazione di ragioni obiettive o dalla predeterminazione di una durata massima o di un numero certo di rinnovi» e sarebbero quindi in contrasto con la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, in violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.

Secondo il giudice a quo, l'attività dei volontari dei vigili del fuoco non è in alcun modo riconducibile al volontariato, la cui caratteristica è la gratuità (art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266 – Legge-quadro sul volontariato), ma presenterebbe tutti gli elementi propri del rapporto di lavoro, caratterizzato dalla subordinazione, come si evincerebbe dalle disposizioni del d.lgs. n. 139 del 2006, in base alle quali «Al personale volontario richiamato in servizio temporaneo, per l'intera durata di tale richiamo, spetta il trattamento economico iniziale del personale permanente di corrispondente qualifica, il trattamento di missione, i compensi inerenti alle prestazioni di lavoro straordinario» (art. 10) e al medesimo personale si applicano sanzioni disciplinari, quali la censura, la sospensione dai richiami e la radiazione (art. 11).

Tuttavia – prosegue il giudice rimettente – al personale volontario dei Vigili del fuoco non troverebbe applicazione la disciplina interna in materia di rapporti a tempo determinato, prevista dal d.lgs. n. 368 del 2001, di attuazione della direttiva n. 1999/70/CE. Dato che le disposizioni impugnate consentirebbero che il richiamo dei volontari possa avvenire per «qualsivoglia» necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per essi non varrebbe «alcuna delle norme limitative dettate al fine di dare attuazione alla citata direttiva europea del 1999», né sotto il profilo della sussistenza di «situazioni eccezionali o di emergenza», né sotto il profilo dei «limiti temporali».

Nell'osservare che vi sarebbe un contrasto tra le disposizioni impugnate e la direttiva comunitaria in materia di contratti a tempo determinato, il giudice rimettente rileva di non poter egli stesso disapplicare le disposizioni interne ritenute incompatibili perché la direttiva europea è priva di effetto diretto. Come affermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (ex multis, sentenze 23 aprile 2009, C-378, 379 e 380/07, e 15 aprile 2008, C-268/06), infatti, la clausola 5 dell'accordo quadro, lasciando agli Stati il potere di scegliere, in modo discrezionale, una o più delle misure elencate in detta clausola o di ricorrere a norme equivalenti in vigore, non sarebbe «sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo dinanzi a un giudice nazionale».

Il giudice rimettente ritiene che la questione sia rilevante, in quanto «tutti i ricorrenti risultano assunti in forza di atti privi dell'indicazione dei motivi ed in assenza di ragioni giustificatrici obiettive (che non possono comunque risolversi in esigenze permanenti del datore di lavoro, in fabbisogni tendenzialmente immutabili o dalla durata non preventivabile) e alcuni di loro per una durata complessiva di oltre trentasei mesi, e ciò in difetto di specifiche, valide ed applicabili indicazioni su durata massima dei contratti o rapporti e numero dei loro rinnovi», e quindi la eventuale pronuncia di accoglimento della Corte «schiuderebbe le porte alla domanda di risarcimento dei danni, proposta dai ricorrenti in via subordinata» rispetto alla richiesta di conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

5.— Il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto in giudizio, chiedendo che la questione sia dichiarata non rilevante, inammissibile e infondata.

Ad avviso del Presidente del Consiglio, non si comprenderebbe dall'ordinanza di rimessione «se i ricorrenti lamentino l'illegittimità del termine finale apposto al contratto di lavoro con il Ministero perché privo di una ragione obiettiva e/o lamentino la reiterazione di rapporti di lavoro a termine con il Ministero». Nel caso in cui il giudizio a quo vertesse sul primo rapporto di lavoro a termine intercorso tra i ricorrenti e il Ministero, la questione sarebbe non rilevante dato che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha più volte precisato che la direttiva n. 1999/70/CE «non ha lo scopo di impedire o limitare la stipula di rapporti di lavoro a termine», ma «di evitare l'abusiva reiterazione dei rapporti a termine».

Nel merito, secondo la difesa statale la questione non sarebbe fondata, in primo luogo, in quanto la direttiva n. 1999/70/CE «non stabilisce le condizioni precise in base alle quali si può far ricorso al contratto a tempo determinato», ma «sancisce soltanto l'adozione, qualora il diritto nazionale non preveda norme equivalenti, di almeno una delle misure enunciate alla clausola 5, punto 1, che attengono,

rispettivamente, a ragioni obiettive che giustificano il rinnovo di tali contratti o rapporti di lavoro, alla durata massima totale degli stessi contratti o rapporti di lavoro successivi ed al numero di rinnovi di questi ultimi». Secondo il Presidente del Consiglio, la disciplina che consente il richiamo dei volontari «in caso di necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale motivate dall'autorità competente che opera il richiamo» costituirebbe «norma equivalente» ai sensi della clausola 5 dell'accordo quadro e non vi sarebbe, quindi, alcun contrasto con la normativa comunitaria, anche in ragione della previsione – nella disciplina interna – di un limite massimo di centosessanta giorni all'anno per detti richiami.

In secondo luogo, la difesa statale osserva che la distinzione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in una componente «permanente» e una «volontaria», il cui «connotato essenziale» è «la temporaneità delle prestazioni» risale alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570 (Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi). Si rileva che tale «natura temporanea della prestazione» costituisce «l'esclusiva e diretta conseguenza della peculiarità del servizio prestato e non già espressione della volontà dell'Amministrazione di apporre un qualsiasi termine di durata al richiamo in servizio».

Il Presidente del Consiglio dei ministri sottolinea, poi, che già l'art. 1, comma 3, del d.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76 (Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) specifica che «Il personale volontario non è vincolato da rapporto di impiego con l'amministrazione ed è chiamato a svolgere temporaneamente i propri compiti ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno»; previsione successivamente confermata dal d.lgs. n. 139 del 2006. Infine, la difesa statale ricorda come già la legge n. 1570 del 1941 prevedeva che, nel caso di richiamo temporaneo in servizio del personale volontario, i datori di lavoro, pubblici o privati, hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti, «conservando loro il rispettivo posto di lavoro e considerando l'assenza giustificata ad ogni effetto di legge», e come anche tale previsione sia stata confermata dalla disciplina successiva. Ad avviso della difesa statale, quindi, l'articolo 4, comma 12, della legge n. 183 del 2011, censurato dal giudice rimettente, nel prevedere l'inapplicabilità della direttiva comunitaria concernente gli abusi derivanti dall'utilizzo improprio dei contratti a tempo determinato, si limiterebbe a «chiarire in modo definitivo» che «il rapporto che intercorre tra il vigile del fuoco volontario e l'Amministrazione non è riconducibile [...] ad un rapporto di lavoro subordinato ma, piuttosto, si tratta di attività di volontariato al servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco», al quale «non può ritenersi applicabile la normativa prevista per il pubblico impiego ed in particolare la normativa sul contratto a termine».

### *Considerato in diritto*

1.— Con ordinanza del 6 dicembre 2012, il Tribunale ordinario di Roma, prima sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, commi 11 e 12, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012), per violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione in riferimento alla clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE (Direttiva del Consiglio relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato).

2.— In via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, ad avviso del quale non si comprenderebbe dall'ordinanza di rimessione se si lamenti «l'illegittimità del termine finale apposto al contratto di lavoro con il Ministero [dell'Interno] perché privo di una ragione obiettiva e/o lamentino la reiterazione di rapporti di lavoro a termine». Secondo la difesa dello Stato, laddove il giudizio principale vertesse sul primo rapporto di lavoro a termine tra i volontari e la pubblica amministrazione, la questione difetterebbe di rilevanza perché la Corte di giustizia dell'Unione europea avrebbe più volte precisato che la direttiva n. 1999/70/CE «non ha lo scopo di impedire o limitare la stipula di rapporti di lavoro a termine», ma «di evitare l'abusiva reiterazione» di tali rapporti.

L'eccezione non è fondata, in quanto la questione di legittimità è inequivocabilmente riferita all'illegittima reiterazione dei rapporti intercorsi tra i volontari del Corpo dei vigili del fuoco e il Ministero dell'interno: infatti, il giudice rimettente precisa che le disposizioni sono censurate nella parte in cui consentono una «successione potenzialmente illimitata di contratti a tempo determinato».

3.— Ancora in via preliminare, va precisato che la questione sollevata con riferimento alla violazione della clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE risponde ai requisiti di ammissibilità individuati dalla giurisprudenza costituzionale. Nell'ambito di un giudizio in via incidentale, le norme comunitarie possono costituire elementi integrativi del parametro di costituzionalità di cui all'art. 117, primo comma, Cost., soltanto se tali norme siano prive di effetto diretto: circostanza che ricorre per la clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, come già rilevato dalla Corte di giustizia (sentenza 15 aprile 2008, C-268/06) e da questa Corte (ordinanza n. 207 del 2013).

4.— La questione relativa all'articolo 4, commi 11 e 12, della legge n. 183 del 2011 deve quindi essere esaminata nel merito.

Il Tribunale ordinario di Roma ritiene che le disposizioni censurate consentirebbero al Ministero dell'interno di richiamare il personale volontario del Corpo dei Vigili del fuoco per «qualsivoglia» necessità dell'amministrazione, escludendo inoltre tali eventuali richiami dall'applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES). Ciò sarebbe in contrasto con la clausola 5, punto 1, del citato accordo quadro, prevista «per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato», con conseguente violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, invece, il personale volontario dei Vigili del fuoco «non è vincolato da rapporto di impiego con l'amministrazione ed è chiamato a svolgere temporaneamente i propri compiti ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno».

4.1.— La questione non è fondata.

Il giudice rimettente muove dal presupposto interpretativo che tra i volontari dei Vigili del fuoco e la pubblica amministrazione vi sia un rapporto di lavoro a tempo determinato. Tale presupposto è però escluso dalle norme che regolano la materia.

La disciplina riguardante i volontari del Corpo dei vigili del fuoco costituisce un sottosistema peculiare, ma non isolato. In altri casi, infatti, il legislatore ha previsto che privati cittadini possano partecipare come «volontari» allo svolgimento di funzioni pubbliche, quali la difesa militare e la protezione civile. Similmente, altri ordinamenti – come quello tedesco – hanno attribuito a personale volontario e non professionale un'ampia parte delle attività di protezione civile.

In particolare, i volontari del Corpo dei vigili del fuoco non hanno una funzione suppletiva, bensì emergenziale. Questa peculiare figura di volontari, infatti, è stata introdotta in pieno periodo bellico, dalla legge 27 dicembre 1941, n. 1570 (Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi), per sopperire a esigenze straordinarie. A conferma di ciò, ancora oggi l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229), stabilisce che i volontari possano essere richiamati innanzitutto «in occasione di calamità naturali o catastrofi». I richiami hanno la durata massima di centosessanta giorni all'anno, sono disposti a rotazione e devono essere adeguatamente motivati dall'autorità che opera il richiamo, con ragioni strettamente collegate alla funzione principale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (calamità naturali, catastrofi, soccorso pubblico, altre emergenze). Detti richiami, quindi, sono disposti non per «qualsivoglia» necessità dell'amministrazione, ma «in caso di necessità» funzionali allo svolgimento dei summenzionati compiti, per il «soccorso pubblico» e per i «corsi di formazione» a questo scopo.

Del resto, i volontari – al contrario del personale permanente del Corpo dei Vigili del fuoco – non sono scelti a sèguito di pubblico concorso, ma su domanda presentata dai diretti interessati e dopo un periodo di addestramento. Inoltre, questi volontari possono avere un rapporto di lavoro con altro soggetto: per quest'ultimo – che può essere anche un privato – vi è l'obbligo di lasciare disponibili, in caso di loro richiamo, i dipendenti iscritti negli appositi elenchi e di conservare loro il posto di lavoro (art. 8, comma 4, d.lgs. n. 139 del 2006), atteso che «l'assenza dal servizio deve considerarsi giustificata a ogni effetto di legge» (art. 22 del d.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76 «Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»).

Per tutte queste ragioni, il legislatore ha per ben tre volte escluso esplicitamente che tra i volontari del Corpo dei vigili del fuoco e la pubblica amministrazione vi sia un rapporto di lavoro. Il censurato art. 4, comma 12, della legge n. 183 del 2011, infatti, nel prevedere che «i richiami in servizio» di tale personale volontario «non costituiscono rapporti di impiego con l'Amministrazione», si limita a ripetere quanto già stabilito per la medesima categoria di soggetti dall'art. 6 del d.lgs. n. 139 del 2006 («Il personale volontario non è legato da un rapporto d'impiego all'Amministrazione») e dall'art. 1, comma 3, del d.P.R. n. 76 del 2004 («Il personale volontario non è vincolato da rapporto di impiego con l'Amministrazione»).

4.2.— In conclusione, il rapporto tra la pubblica amministrazione e il personale volontario del Corpo dei vigili del fuoco, per l'esercizio di funzioni straordinarie e collegate ad eventi di natura eccezionale e di durata ed entità non prevedibili, consiste in una dipendenza di carattere esclusivamente funzionale. I volontari dei vigili del fuoco non ricadono quindi nell'ambito di applicazione dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, perché tale accordo si applica «ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge» (clausola 2); nel caso in esame, non vi è un rapporto di lavoro, ma di servizio.

La questione, dunque, non è fondata per l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muovono le censure prospettate dal giudice rimettente (ex multis, sentenze n. 236 e n. 229 del 2013).

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, commi 11 e 12, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012), sollevata dal Tribunale ordinario di Roma, prima sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione e alla clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE (Direttiva del Consiglio relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 novembre  
2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*

XVII LEGISLATURA

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 1360**PROPOSTA DI LEGGE**

d'iniziativa dei deputati

**ROSATO, FIANO, LUCIANO AGOSTINI, ALBANELLA, AMODDIO, ANTEZZA, ARLOTTI, BARGERÒ,  
BASSO, BIFFONI, BIONDELLI, BORGHI, CAPONE, CARDINALE, CARELLA, CARNEVALI,  
CARRESCIA, COMINELLI, DE MICHELI, D'INCECCO, FABBRI, FEDI, CINZIA MARIA FONTANA,  
FRAGOMELI, GIAMPAOLO GALLI, GARAVINI, GIACOBBE, GINOBLE, LA MARCA, LODOLINI,  
MAESTRI, MAGORNO, MANFREDI, MARANTELLI, MARCHETTI, MARCHI, MARIANI, MARTELLA,  
MELILLI, MORANI, PATRIARCA, PELUFFO, SALVATORE PICCOLO, RAMPI, RIBAUDO, RIGONI,  
ROSTAN, RUBINATO, RUGHETTI, GIOVANNA SANNA, STUMPO, TERROSI, TULLO, VALERIA  
VALENTE, VERINI, ZAMPA**

Norme per la disciplina del reclutamento e dell'impiego, del rapporto di servizio e della progressione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368

*Presentata il 12 luglio 2013*



Onorevoli Colleghi! Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha sempre risposto con impegno straordinario alle attese dei cittadini in tutti i compiti di prevenzione, vigilanza e soccorso tecnico urgente ai quali esso è preposto per legge.

In questi anni è stato particolarmente pregevole il lavoro svolto dagli uomini e dalle donne del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche in occasione delle molte emergenze che hanno segnato, come ferite, la storia più recente del nostro Paese: tra tutte il terremoto in Abruzzo e il sisma in Emilia, ma anche le tante alluvioni e poi le migliaia di continui incendi.

Il Corpo, infatti, sta realizzando uno straordinario sforzo per riuscire, con decrescenti risorse finanziarie e con carenze di organico, a sopperire alle crescenti richieste di intervento della popolazione per le piccole e grandi emergenze che colpiscono il nostro Paese.

Purtroppo, il Corpo dei vigili del fuoco soffre la presenza di una forte componente di personale precario costituito dai vigili del fuoco discontinui, i quali non vanno confusi con i vigili del fuoco volontari, che con il loro impegno e lavoro rendono possibile la copertura di tutto il territorio nazionale e garantiscono il servizio in situazioni emergenziali.

Le due figure di vigile del fuoco sono individuate dalla legge con il medesimo termine di volontario, ma tale scelta del legislatore non deve confondere e non deve creare confusione sulla differenza che intercorre tra l'opera del volontario in senso stretto e l'opera del volontario discontinuo.

La previsione di un contingente volontario all'interno del Corpo è contenuta già nelle prime leggi in materia di arruolamento e di organizzazione, emanate a seguito della fondazione dello stesso nel 1939. L'articolo 7 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, infatti, dispone che il Corpo sia composto da una componente di personale permanente e da una componente di personale volontario. Il termine volontario, in questo contesto, non coincide con la definizione classica che si ritrova anche nella legislazione sulle organizzazioni di volontariato o di promozione sociale e in quella



sulle cooperative sociali. I vigili del fuoco volontari svolgono un'attività retribuita presso il Corpo per un delimitato periodo di tempo. Riprendendo un parere del Consiglio di Stato del 20 giugno 2001 (parere n. 640/01) i vigili del fuoco volontari «costituiscono un nucleo di persone qualificate e specificamente addestrate e attrezzate a disposizione dell'amministrazione (...), con la quale esso ha un rapporto di dipendenza funzionale».

Va detto che gli obblighi e i vincoli previsti anche dal regolamento di servizio per un'efficace azione di soccorso sono resi possibili dalla presenza del personale volontario che, con generosità e spirito di servizio integra le squadre di intervento o copre aree territoriali marginali.

Il vigile del fuoco volontario può operare per una singola emergenza presso i distaccamenti volontari o può essere chiamato in servizio, per le esigenze dei comandi provinciali, presso i distaccamenti permanenti.

#### *A) Il volontario nei distaccamenti volontari.*

Il personale volontario del Corpo nei distaccamenti volontari, al pari dei volontari della protezione civile, svolge un percorso formativo di specializzazione e dichiara la sua disponibilità a prestare la propria opera al servizio della comunità in caso di emergenza.

I distaccamenti volontari sono delle sedi del Corpo costituite esclusivamente da personale volontario e sono diretti da un capo reparto volontario. Spesso sono dislocati in aree territoriali più isolate, dove la presenza permanente di un distaccamento sarebbe un impegno superiore alle necessità e la presenza di un distaccamento di volontari garantisce, comunque, di rispondere con immediatezza alle emergenze che si possono verificare. I vigili del fuoco volontari, infatti, sono richiamati in servizio in occasione di pubbliche calamità o catastrofi.

Come si evidenzia, il personale volontario che opera presso i distaccamenti volontari è chiamato in servizio – ogni volta se ne manifesti il bisogno – nel caso in cui per area, tipologia di intervento, operazioni e mezzi necessari sia utile un suo coinvolgimento. In questo caso ad attivarsi è il distaccamento volontario, in seguito interviene una squadra composta da un capo partenza con qualifica non inferiore a capo squadra volontario, da un autista volontario e da tre vigili del fuoco volontari.

In occasione del richiamo in servizio per l'emergenza, pende sul datore di lavoro

del volontario l'obbligo di lasciare libero il dipendente e di conservargli il posto di lavoro. Per le ore di servizio per il Corpo il volontario non percepisce la retribuzione dal proprio datore di lavoro (la sua assenza è, come detto, giustificata) per le ore non lavorate, ma percepisce un compenso dal Corpo per il tempo di servizio prestato.

Per garantire una piena funzionalità del personale volontario è previsto l'obbligo di frequenza di corsi periodici di addestramento pratico presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco.

#### *B) Il volontario nei comandi provinciali.*

I vigili del fuoco che operano per esigenze dei comandi provinciali lavorano presso i distaccamenti permanenti e integrano le squadre di intervento. Infatti nei distaccamenti permanenti queste ultime sono, di norma, composte da cinque unità, di cui un autista, un capo partenza con qualifica non inferiore a capo squadra e tre vigili del fuoco. Il regolamento di servizio, recentemente novellato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, all'articolo 66, comma 3, dispone che «le squadre composte da personale permanente possono comprendere, in sostituzione di una unità permanente, un volontario», ma questa sostituzione non può riguardare né il capo partenza, né l'autista.

Questi vigili del fuoco volontari, detti anche discontinui, sono richiamati in servizio temporaneo per un periodo di venti giorni fino a un massimo di centosessanta giorni nell'anno. Con il loro contributo garantiscono l'operatività dei comandi provinciali e spesso sono utilizzati non per integrare il contingente permanente in caso di emergenze, ma per svolgere attività di ordinaria amministrazione o, addirittura, attività amministrative all'interno dei comandi. Nei periodi in cui il volontario non è impegnato in operazioni rimane in servizio insieme ai colleghi permanenti presso la caserma del distaccamento.

#### *Le due tipologie di vigili volontaria.*

Com'è evidente, all'interno del termine volontario coesistono due figure che svolgono il proprio servizio attraverso due modalità molto diverse tra loro, anche se a volte si sovrappongono.

L'attività di cui al paragrafo A) necessita di una disponibilità ridotta e risulta essere maggiormente compatibile con

un'altra attività professionale del volontario, mentre quella indicata dal paragrafo *B*) richiede una disponibilità che si prolunga nel tempo e risulta, perciò, essere meno adatta ai volontari che svolgono un'altra attività professionale. La prima, infatti, è un'attività molto simile al volontariato nella protezione civile ed è limitata a una singola emergenza o a un singolo intervento del distaccamento volontario al quale il vigile del fuoco volontario è legato; la seconda, invece, è un'attività prolungata nel tempo, che si configura come una delle tante forme di precariato presenti nella pubblica amministrazione.

In ragione di questa differenza, il precedente regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, distingueva il contingente dei vigili del fuoco volontari in due diversi elenchi. L'articolo 2 prevedeva, infatti, un elenco *A* contenente il personale volontario per le esigenze operative dei comandi provinciali (i vigili del fuoco cosiddetti «discontinui»), e un elenco *B* contenente il personale volontario per le esigenze operative dei distaccamenti volontari e dei posti di vigilanza.

L'esistenza di due liste separate limitava il problema dell'impiego di personale appena formato in quanto si poteva contare su un elenco (quello *A*) composto da volontari che avevano già raggiunto un adeguato livello di preparazione.

Diversamente, il nuovo regolamento sul reclutamento del personale volontario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, di seguito «regolamento sul reclutamento» ha unificato in un unico elenco l'intero contingente del personale volontario prevedendo, comunque, che il richiamo in servizio,

nella misura massima di centosessanta giorni l'anno, possa avvenire, a seconda delle necessità: *a*) per una singola emergenza attraverso i distaccamenti volontari; *b*) per esigenze di servizio dei comandi provinciali, attraverso i distaccamenti permanenti.

#### *Il regolamento sul reclutamento e i suoi limiti.*

Secondo il nuovo regolamento sul reclutamento il richiamo in servizio deve avvenire in base a un criterio di rotazione che tenga conto anche dello stato di disoccupazione, del carico familiare e dell'anzianità di iscrizione. Si segnala però, che il rispetto di tutti i criteri si è dimostrato impossibile da praticare e che il principio di rotazione risulta essere prevalente nell'effettuazione dei richiami. Va rilevato, infatti, che il principio di rotazione ha inficiato la previsione di altri criteri nello scorrimento degli elenchi e in particolare, quello sullo stato di disoccupazione, nonché la previsione del criterio dell'anzianità di servizio. Inoltre, l'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, prevedeva l'emanazione di un regolamento disciplinante le modalità di avvicendamento del personale volontario richiamato in servizio, ma tale regolamento non è stato mai emanato.

Oggi l'unificazione degli elenchi comporta l'impossibilità di distinguere il personale interessato esclusivamente a intervenire in caso di emergenze singole (richiamato in servizio dal proprio distaccamento volontario) da coloro che intendono dare la loro disponibilità a essere richiamati in servizio anche nei comandi provinciali come discontinui.

È una norma che ha penalizzato sia i primi sia i secondi perché non è adeguata per rispettare al meglio i limiti e le modalità della disponibilità del personale volontario verso il Corpo.

Sono molti i limiti evidenziati dalla normativa vigente: l'unificazione degli elenchi complica, anche concretamente, il richiamo di personale in servizio in quanto l'elenco è ricco di volontari che hanno diverse esigenze e, quindi, l'individuazione di personale disposto a fare un richiamo di venti giorni presso un comando provinciale non è immediata.

L'obbligo previsto a carico del datore di lavoro del volontario di conservazione del posto di lavoro e di lasciare libero il proprio dipendente in caso di richiamo – come avviene per i volontari della protezione civile – dovrebbe indurre il Corpo e il legislatore a preferire, in via prioritaria, il reclutamento per i richiami più lunghi di personale disoccupato, così da evitare una prolungata e continua interruzione dell'abituale rapporto di lavoro che graverebbe sull'organizzazione aziendale dei datori di lavoro che assumono personale inserito nell'elenco dei volontari. Ma, come si è detto, l'attuale regolamento non consente un'applicazione del criterio dello stato di disoccupazione nello scorrimento dell'elenco.

#### *L'impegno dei vigili del fuoco volontari e discontinui.*

Il Corpo è senza dubbio alcuno un'organizzazione capillare con i suoi 377 distaccamenti permanenti e le sue 219 sedi di distaccamenti gestiti dal personale volontario.

Ad oggi il contingente permanente consta di oltre 31.600 unità, e i vigili del fuoco volontari attivi sono circa 20.000, su una base di 100.000 iscritti nelle liste, mentre sono 65.000 i richiami di 20 giorni che vengono programmati ogni anno con il loro contributo, garantendo così la funzionalità del Corpo nell'intero territorio nazionale e la funzionalità dei

comandi provinciali. Il Corpo secondo le stime che il Ministro dell'interno *pro tempore* aveva reso in audizione alla I Commissione affari istituzionali della Camera dei deputati il 14 aprile 2011, soffre di una sottodotazione che allora era stata quantificata in 3.000 unità. Ad oggi, le carenze sono di maggiore entità a seguito del blocco del *turn over* che si è protratto negli anni 2011 e 2012 e che solo in parte è stato sbloccato per l'anno 2013. Alle 3.000 unità indicate dal Ministro,

andrebbero aggiunte le 10.000 unità stabilite nel programma ministeriale «Soccorso Italia in 20 minuti» che prevede l'apertura nel territorio nazionale di nuovi distaccamenti volontari, proprio per garantire un soccorso più immediato e capillare.

#### **Status del vigile del fuoco volontario.**

Il vigile del fuoco volontario svolge un'attività retribuita, rappresentando un'eccezione all'impianto normativo italiano sul volontariato: infatti il vigile del fuoco volontario percepisce un corrispettivo in denaro per l'attività prestata con modalità simili e di entità pari a una retribuzione. Nonostante questo, il richiamo in servizio del personale volontario – e soprattutto discontinuo – dei vigili del fuoco non costituisce rapporto di lavoro a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal comma 12 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha introdotto la lettera *c-bis*) tra le esclusioni nel campo di applicazione della normativa sui contratti a tempo determinato del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante «Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES».

È una norma altamente lesiva dei diritti dei volontari dei vigili del fuoco e che tende a eludere, per via normativa, la corretta applicazione non solo del diritto del lavoro, ma anche dei più elementari diritti di non discriminazione e di pari trattamento tra lavoratori sanciti dal diritto europeo e costituzionale.

Non stupisce i proponenti, pertanto, che alcuni tribunali stiano riconoscendo giudizialmente ai vigili del fuoco discontinui il diritto a ottenere il riconoscimento per intero di tutte le voci di indennità previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) del comparto dei vigili del fuoco, nonché il trattamento di fine rapporto (TFR). Oltre che un danno erariale per lo Stato, che è condannato a risarcire le vittime della discriminazione nonché a pagare le spese del giudizio, è anche un danno di immagine per il Ministero dell'interno, che deve soccombere in giudizio in una causa che riguarda la tutela dei diritti e della dignità dei lavoratori, obiettivo che dovrebbe essere una priorità per le istituzioni.

Il quadro normativo complessivo, inoltre, risulta essere contraddittorio a dimostrazione che non regge la tesi sostenuta dalla citata lettera *c-bis*) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 368 del 2001. Infatti, si prevede per il vigile del fuoco discontinuo il passaggio dallo stato (eventualmente presente) di disoccupato a quello di occupato negli elenchi dell'ufficio del collocamento pubblico, per il periodo del richiamo in servizio. Inoltre, è proprio sulla base dei giorni di contribuzione quali vigili del fuoco discontinui, che si accede alla liquidazione della disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti.

#### **La proposta di legge.**

Con la presente proposta di legge si intende dare avvio a una sostanziale rivisitazione dell'utilizzo del personale volontario del Corpo.

L'articolo 1, comma 1, prevede l'emanazione di un nuovo regolamento sul reclutamento da parte del Governo in attuazione degli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Al comma 2 sono elencati i contenuti del regolamento. Alla lettera *a*) si accoglie la necessità di individuare due distinti elenchi di volontari: uno contenente il personale che presta la propria attività all'interno dei distaccamenti volontari e dei posti di vigilanza, e l'altro contenente il personale richiamato in servizio per le esigenze dei comandi provinciali. Alla lettera *b*) sono enunciate le qualifiche del personale volontario. Il personale che presta servizio nei distaccamenti volontari e nei posti di vigilanza è suddiviso nelle qualifiche di capo reparto volontario, di capo squadra volontario e di vigile volontario; mentre per il personale richiamato

in servizio per le esigenze dei comandi provinciali l'unica qualifica prevista è quella di vigile volontario. La necessità di individuare molteplici qualifiche per il personale volontario impegnato nei distaccamenti volontari o nei posti di vigilanza nasce dalla circostanza che i distaccamenti devono essere amministrati da un vigile del fuoco con qualifica di capo reparto, mentre nelle squadre di intervento il capo partenza deve avere una qualifica non inferiore a capo squadra. Queste norme si applicano sia ai distaccamenti permanenti sia a quelli volontari. I vigili del fuoco volontari che operano all'interno dei comandi provinciali, invece, si inseriscono in una struttura già formata nella quale le qualifiche apicali

sono ricoperte da vigili del fuoco, permanenti e quindi non vi è necessità di individuare una moltitudine di qualifiche per essi. Alla lettera *c*) si precisa che il regolamento disciplina, alla luce delle nuove norme, le modalità di impiego del personale volontario collocato in congedo che richiede di permanere presso i distaccamenti volontari per attività di supporto tecnico e logistico nonché organizzative delle sedi stesse.

Il comma 3 prevede che in attesa di emanazione del nuovo regolamento continui ad applicarsi il regolamento vigente.

L'articolo 2 abroga la citata lettera *c-bis*) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 368 del 2001, secondo la quale i richiami del personale volontario dei vigili del fuoco non costituiscono rapporto di lavoro.



## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

*(Norme per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un regolamento recante norme sul reclutamento, sull'avanzamento e sull'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di seguito denominato «regolamento», in attuazione degli 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e successive modificazioni.

2. Il regolamento, in particolare, definisce:

*a*) la suddivisione del personale volontario in personale che presta la propria attività all'interno dei distaccamenti volontari e dei posti di vigilanza e di personale richiamato in servizio per le esigenze dei comandi provinciali;

*b*) le qualifiche relative al personale volontario di cui alla lettera *a*) prevedendo per il personale che presta la propria attività all'interno dei distaccamenti volontari e dei posti di vigilanza, le qualifiche di capo reparto volontario, di capo squadra volontario e di vigile volontario e per il personale richiamato in servizio per le esigenze dei Comandi provinciali, la qualifica unica di vigile volontario;

*c*) le modalità di impiego del personale volontario collocato in congedo che richiede di permanere presso i distaccamenti volontari per attività di supporto tecnico e logistico, nonché organizzative delle sedi stesse.

3. Nelle more dell'emanazione del regolamento continua ad applicarsi il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.

### Art. 2.

*(Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 268).*

1. La lettera *c-bis*) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotta dal comma 12 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogata.



## **Legge del 12 novembre 2011 n. 183 -**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012). (11G0234)

*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011 - supplemento ordinario*

### **Preambolo**

Preambolo

### **Articolo 1**

Art. 1 Risultati differenziali

### **Articolo 2**

Art. 2 Gestioni previdenziali

### **Articolo 3**

Art. 3 Riduzioni delle spese rimodulabili dei Ministeri

### **Articolo 4**

Art. 4 Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri

### **Articolo 5**

Art. 5 Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici

### **Articolo 6**

Art. 6 Disposizioni in materia di dismissioni dei beni immobili pubblici

### **Articolo 7**

Art. 7 Disposizioni in materia di dismissioni di terreni agricoli

### **Articolo 8**

Art. 8 Disposizioni in materia di debito pubblico degli enti territoriali

### **Articolo 9**

Art. 9 Liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

### **Articolo 10**

Art. 10 Riforma degli ordini professionali e societa' tra professionisti

### **Articolo 11**

Art. 11 Programmazione della ricerca e premialita'

### **Articolo 12**

Art. 12 Fondo nuovi nati

### **Articolo 13**

Art. 13 Semplificazione dei pagamenti e degli accertamenti delle violazioni all'obbligo di copertura assicurativa

### **Articolo 14**

Art. 14 Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini

### **Articolo 15**

Art. 15 Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse.

### **Articolo 16**

Art. 16 Disposizioni in tema di mobilita' e collocamento in disponibilita' dei dipendenti pubblici

### **Articolo 17**

Art. 17 Semplificazione procedimento distretti turistici

### **Articolo 18**

Art. 18 Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione

### **Articolo 19**

Art. 19 Interventi per la realizzazione del corridoio Torino-Lione e del Tunnel di Tenda

### **Articolo 20**

Art. 20 Cessione di partecipazioni ANAS S.p.a.

**Articolo 21**

Art. 21 Finanziamento opere portuali

**Articolo 22**

Art. 22 Apprendistato, contratto di inserimento donne, part-time, telelavoro, incentivi fiscali e contributivi

**Articolo 23**

Art. 23 Fondo di rotazione per le politiche comunitarie

**Articolo 24**

Art. 24 Disposizioni per lo sviluppo del settore dei beni e delle attività culturali

**Articolo 25**

Art. 25 Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile

**Articolo 26**

Art. 26 Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello.

**Articolo 27**

Art. 27 Modifiche al codice di procedura civile per l'accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello

**Articolo 28**

Art. 28 Modifiche in materia di spese di giustizia

**Articolo 29**

Art. 29 Modificazioni dell'**articolo 55 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 30 luglio 2010, n. 122**.

**Articolo 30**

Art. 30 Patto di stabilità interno

**Articolo 31**

Art. 31 Patto di stabilità interno degli enti locali

**Articolo 32**

Art. 32 Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

**Articolo 33**

Art. 33 Disposizioni diverse

**Articolo 34**

Art. 34 Deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti

**Articolo 35**

Art. 35 Fondi speciali e tabelle

**Articolo 36**

Art. 36 Entrata in vigore

**Allegato 1**

Allegato

**Preambolo** - Preambolo

*In vigore dal 1 gennaio 2012*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno  
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

[Torna al sommario](#)

.....omissis.....

.....omissis.....

**Articolo 4 -**

Art. 4 Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri

*In vigore dal 1 gennaio 2012*

1. Gli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili sono ridotti in conseguenza delle disposizioni contenute nei successivi commi.

2. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero degli affari esteri le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6.

3. A decorrere dall'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui al **decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215**, e' ridotta di euro 1.230.000.

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'**articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 288**, rifinanziata ai sensi dell'**articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2004, n. 311**, e' ridotta di euro 2.000.000 a decorrere dal 2012.

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'**articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 299**, per il 2012 e' ridotta di euro 12.394.000.

6. Ai medesimi fini di cui al comma 2, si applicano altresì, limitatamente all'anno 2012, senza successivi recuperi, le seguenti misure temporanee e straordinarie in materia di trattamento economico del personale all'estero di cui



alla parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:

a) con riferimento alle residenze di servizio, il canone dovuto ai sensi del comma secondo dell'articolo 177 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, dai funzionari che occupano posti di Ministro e Ministro Consigliere con funzioni vicarie presso le rappresentanze diplomatiche, nonché dai titolari dei Consolati generali di prima classe e dai funzionari di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, e' aumentato dal 15 al 20 per cento dell'indennita' personale;

b) l'indennita' di sistemazione prevista dall'articolo 175 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, nonché dall'articolo 661 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 29 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, e' corrisposta, per i casi di trasferimento del personale da sede estera ad altra sede estera, nella misura del 15 per cento rispetto all'importo attuale;

inoltre la stessa indennita' e' ridotta del 50 per cento anziche' del 40 per cento limitatamente a coloro che fruiscono di residenze di servizio ai sensi dell'articolo 177 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;

c) l'indennita' di richiamo dal servizio all'estero prevista dall'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e' corrisposta nella misura del 20 per cento rispetto all'importo attuale;

d) con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla rideterminazione delle risorse relative agli articoli 171 e 171-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, nonché all'articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, anche in deroga a quanto previsto dalle predette disposizioni, assicurando comunque la copertura dei posti-funzione all'estero di assoluta priorita', per un risparmio complessivo pari a 27.313.157 euro. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa per l'attuazione degli articoli sopradetti e' ridotta di un ammontare pari a 27.313.157 euro;

e) per l'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 31 marzo 2005, n. 56, e' sospesa, mentre, a decorrere dall'anno 2013, la medesima autorizzazione e' ridotta ogni anno di 7,5 milioni di euro;

f) in attesa di un'organica revisione tramite regolamento ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 aprile 2003, n. 109, della disciplina della materia del trasporto degli effetti del personale trasferito, al settimo comma dell'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, le parole: "le spedizioni possono essere effettuate" sono sostituite dalle seguenti: "la spedizione puo' essere effettuata"; inoltre, al comma 5 dell'articolo 666 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, le parole:

"le spedizioni stesse possono essere effettuate" sono sostituite dalle seguenti: "la spedizione puo' essere effettuata"; infine, il secondo periodo del citato settimo comma dell'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e' soppresso.

7. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'interno le disposizioni di cui ai commi da 8 a 26.

8. Gli stanziamenti iniziali per l'anno 2012 delle spese di vitto per il personale dell'Arma dei Carabinieri impiegato in servizio di ordine pubblico fuori sede e per il personale della Guardia di finanza impiegato per servizio di ordine pubblico, di cui allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, capitoli 2551 e 2552, sono ridotti di un milione di euro per ciascun capitolo.

9. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005,

n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: "a decorrere dall'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2005 al 2011" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e a decorrere dal 2012 la somma di un milione di euro".

10. La spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' ridotta in misura pari ad euro 57.448.387 per l'anno 2012 e ad euro 30.010.352 a decorrere dall'anno 2013.

11. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e' sostituita dalla seguente:

"a) in caso di necessita' delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale motivate dall'autorita' competente che opera il richiamo;"

**12. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:**

"c-bis) i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ai sensi dell'**articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139**, non costituiscono rapporti di impiego con l'Amministrazione."

13. Ai fini del reclutamento del personale volontario di cui all'**articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139**, il Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno stabilisce, con cadenza triennale e sulla base delle esigenze operative, il contingente massimo dei nuovi reclutamenti a domanda, tenendo conto, in prima applicazione, del personale volontario che, alla data del 31 dicembre 2011, sia iscritto o abbia presentato domanda di iscrizione negli appositi elenchi.

14. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica ed attitudinale richiesta per il reclutamento del personale volontario di cui all'**articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139**, gli oneri per gli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione sono a carico degli interessati.

15. Ai fini del contenimento della spesa pubblica fino al 2014, le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'**articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 12 luglio 2011, n. 106**, si applicano anche alle procedure concorsuali per i passaggi interni di qualifica a capo squadra e a capo reparto da espletarsi per la copertura dei posti disponibili fino al 31 dicembre 2013.

16. All'**articolo 10, comma 10, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 12 luglio 2011, n. 106**, le parole: "Nel triennio 2011-2013," sono soppresse.

17. Il contributo compensativo annuo concesso all'Unione italiana ciechi ai sensi dell'**articolo 1 della legge 12 gennaio 1996, n. 24**, a decorrere dal 2012, è fissato in euro 65.828.

18. Il contributo annuo concesso all'Unione italiana ciechi ai sensi dell'**articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379**, come modificato dal **comma 10 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 2 dicembre 2005, n. 248**, a decorrere dall'anno 2012 è fissato in euro 291.142.

19. Gli stanziamenti per l'alimentazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'**articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 26 febbraio 2011, n. 10**, previsti dal **comma 11 dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108**, e dal **comma 1, lettera a), dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512**, a decorrere dal 2012, sono fissati, rispettivamente, in euro 1.000.000 ed in euro 1.027.385.

20. Lo stanziamento per il miglioramento delle prestazioni economiche di cui all'**articolo 5 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088**, e successive modificazioni, concesso ai cittadini colpiti da tubercolosi non assistiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), da erogare alle regioni a statuto speciale, a decorrere dal 2012, è fissato in euro 200.000.

21. All'**articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 30 dicembre 1991, n. 410**, le parole: "le disposizioni di cui ai commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "le disposizioni di cui al comma 3" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È autorizzata la spesa di euro 4,7 milioni per l'anno 2012 e di euro 5,6 milioni a decorrere dall'anno 2013 per l'attribuzione a tutto il personale comunque posto alle dipendenze della Dia di un trattamento economico accessorio da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

22. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti di cui alla **delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 86/2009 del 6 novembre 2009**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2011, sono versate, entro il 30 giugno 2012, all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

23. La dotazione del Fondo di cui all'**articolo 611 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66**, è ridotta per l'importo di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013.

24. All'**articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139**, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è soppresso.

25. Le disposizioni transitorie di cui all'**articolo 168, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217**, in materia di percorso di carriera del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono prorogate al 31 dicembre 2014.

26. Il meccanismo di allineamento stipendiale previsto dall'articolo 41, comma 5, del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 si applica alla retribuzione di posizione complessivamente intesa, ivi inclusa l'eventuale maggiorazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 41. A decorrere dalla data di entrata in vigore

della presente legge e' fatto divieto di corrispondere somme in applicazione dell'articolo 41, comma 5, del citato Contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 2001 diversamente conteggiate, anche se riferite a periodi gia' trascorsi. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati formati alla data di entrata in vigore della presente legge.

27. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni di cui ai commi da 28 a 51.

28. All'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Al relativo onere si provvede nell'ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo 3820 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.";

b) al comma 11, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione dei commi 2, 4 e 10, pari a euro 150.000.000 per l'anno 2005 e a euro 160.000.000 annui a decorrere dal 2006, si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dal comma 9".

29. Al comma 4 dell'articolo 61 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, dopo le parole: "a decorrere dall'anno 2003" sono aggiunte, infine, le seguenti: "e fino all'anno 2011. A decorrere dall'anno 2012, agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 3, si provvede nell'ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo 3820 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.".

30. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: "di lire 25.000 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta".

31. All'articolo 18, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, in materia di assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, le parole: "Ai CAF-dipendenti ed ai sostituti il compenso di cui all'articolo 38" sono sostituite dalle seguenti: "Ai sostituti il compenso di cui all'articolo 38, comma 2".

32. Per le attivita' svolte negli anni 2011, 2012 e 2013 non si procede all'adeguamento dei compensi previsto dall'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

33. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in materia di presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, il comma 3-ter e' abrogato.

34. All'articolo 39 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, i commi da 4-ter a 4-quinquies sono abrogati.

35. Fatto salvo quanto previsto dal comma 32, le disposizioni di cui ai commi da 30 a 34 si applicano con riferimento alle attivita' svolte a decorrere dall'anno 2012.

36. All'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) l'alinea e' sostituito dal seguente: "Il Garante del contribuente, operante in piena autonomia, e' organo monocratico scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione e' compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:";

2) la lettera b) e' abrogata;

b) al comma 3, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi.

37. La disposizione del comma 36 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012; conseguentemente, dalla medesima data decadono gli organi collegiali operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

38. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nell'ambito della propria autonomia, adotta misure di razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, con esclusione delle spese di natura obbligatoria e del personale, in misura non inferiore ad euro 50 milioni, a decorrere dall'esercizio 2012, che

sono conseguentemente versate ogni anno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

39. Tutti i candidati risultati idonei all'esito del concorso bandito in data 3 agosto 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 65 del 16 agosto 2011, sono nominati componenti delle commissioni tributarie ed immessi in servizio, anche in sovrannumero, nella sede di commissione tributaria scelta per prima da ciascuno di essi. Gli stessi entrano a comporre l'organico della commissione tributaria prescelta a misura che i relativi posti si rendono progressivamente vacanti e da tale momento sono immessi nelle relative funzioni. Ai componenti in sovrannumero il compenso, in misura fissa e variabile, e' riconosciuto solo in relazione agli affari trattati successivamente alla data in cui i medesimi, anche per effetto di trasferimento, entrano a comporre l'organico di una sede di commissione tributaria e sono immessi nelle funzioni.

Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

40. I trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie sono disposti all'esito di procedure di interpello bandite dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la copertura di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali. Ai fini del trasferimento le domande dei componenti delle commissioni tributarie sono valutate secondo la rispettiva anzianita' di servizio nelle qualifiche secondo la seguente tabella ovvero, in caso di parita', secondo l'anzianita' anagrafica, computate fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande. Le domande dei componenti in sovrannumero di cui al comma 39, se non ancora in organico, sono valutate in funzione del punteggio da loro conseguito in sede di concorso. Il trasferimento non determina diritto ad alcuna indennita'. La **lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545**, e' abrogata; ferme le incompatibilita' di cui all'**articolo 8 del medesimo decreto legislativo**, il componente di commissione tributaria non e' soggetto all'obbligo di residenza nella regione in cui ha sede la commissione tributaria in cui presta servizio.

Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi  
Consultare provvedimento in formato grafico pdf

41. A decorrere dal 1° luglio 2012, all'**articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 5 maggio 1989, n. 160**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il **comma 4** e' sostituito dal seguente:

"4. Il coefficiente unitario di tassazione di terminale (CTT) e' calcolato mediante il rapporto: "CTT = CT/UST", nel quale "CT" e' il costo complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti, al netto dei costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unita' di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale ed "UST" e' il numero totale delle unita' di servizio di terminale che si prevede saranno prodotte nell'anno di applicazione della tariffa. Il calcolo delle unita' di servizio prodotte e' in funzione dei coefficienti di peso degli aeromobili e del numero dei voli. A decorrere dal 1° luglio 2012 il costo complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti e' calcolato al lordo dei costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unita' di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale. Al fine di garantire la sicurezza e la continuita' del servizio di assistenza al volo di terminale prestato dall'Aeronautica militare a favore dei voli civili, i relativi costi, non soggetti ad esenzione, sono coperti dalla corrispondente quota dei ricavi tariffari, secondo le modalita' disciplinate dal Contratto di programma tra lo Stato e l'ENAV s.p.a. di cui all'**articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665**. Dette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte di ENAV s.p.a. per essere riassegnate su apposito programma dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.";

b) il **comma 5** e' abrogato;

c) il **comma 10** e' sostituito dal seguente:

"10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8 si fa fronte nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinati ai Contratti di servizio e di programma dell'ENAV s.p.a. che non potranno essere superiori, per l'anno 2012, ad euro 60.173.983 e, a decorrere dall'anno 2013, ad euro 18.173.983.".

42. Nel titolo III, capo V, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al **regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368**, dopo l'**articolo 152** e' aggiunto il seguente:

"Art. 152-bis. (Liquidazione di spese processuali) - Nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'**articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417-bis del

codice di procedura civile, si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 600". La disposizione di cui al presente comma si applica alle controversie insorte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

43. La prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui all'articolo 2947 del codice civile e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si e' effettivamente verificato.

44. Le indennita' e i rimborsi di cui agli articoli 18, 19, 20 e 24 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come adeguati dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, sono soppressi. L'indennita' di prima sistemazione di cui all'articolo 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come adeguata dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, e' dovuta esclusivamente nel caso di effettivo mutamento della residenza del dipendente a seguito del trasferimento da una ad altra sede permanente di servizio.

Sono, inoltre, soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. La disposizione di cui al presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

45. Per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, e' dovuto un diritto di segreteria, quale contributo per la copertura delle spese della procedura. L'importo e' fissato con il bando ed e' compreso tra i 10 ed i 15 euro. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali.

46. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e consentire il pagamento diretto, ove cio' gia' non avvenga, dei canoni di locazione dovuti dalle amministrazioni statali, nonche' di censi, canoni, livelli ed altri oneri, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le modalita' di trasferimento alle amministrazioni interessate delle relative risorse finanziarie ed il subentro delle stesse alla Direzione centrale dei servizi del tesoro.

47. All'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2012 una quota, non inferiore al 10 per cento, delle risorse di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, e' destinata al potenziamento e alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economico-finanziaria esclusi quelli di personale; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' stabilito il riparto della predetta quota tra le diverse strutture, incluso il Corpo della Guardia di finanza".

48. Al personale delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, in posizione di comando, distacco o in altra analoga posizione presso le Autorita' amministrative indipendenti, non possono essere erogati, da parte delle predette Autorita', indennita', compensi o altri emolumenti comunque denominati, finalizzati ad operare perequazioni rispetto al trattamento economico fondamentale piu' elevato corrisposto al personale dei rispettivi ruoli.

49. Le disposizioni di cui al comma 48 si applicano anche alle indennita', compensi o altri emolumenti comunque denominati gia' in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge; le clausole difformi contenute nei regolamenti o negli atti interni concernenti la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale delle Autorita' amministrative indipendenti di cui al comma 56 sono disapplicate.

50. Al comma 3 dell'articolo 53, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "legge 23 dicembre 1996, n. 662" sono aggiunte le seguenti: ", il cui onere non potra' essere superiore a 321,6 milioni di euro per l'anno 2012, 351,6 milioni di euro per l'anno 2013 e 291,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014".

51. Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco 2 allegato alla presente legge sono ridotte per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 per gli importi ivi indicati.

52. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le disposizioni di cui ai commi dal 53 al 55.

53. L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.a., interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e' autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 32,4 milioni di euro entro il 31 gennaio 2012, la somma di 9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2013 e la somma di 9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2014.

54. L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2010, di riparto delle risorse di cui all'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' ridotta per l'anno 2012 di euro 1.570.659.

55. I benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 60 per cento per l'anno 2012 e del 70 per cento a decorrere dall'anno 2013.

56. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le disposizioni di cui ai commi dal 57 al 64.

57. A decorrere dall'anno 2012 gli oneri previsti dall'articolo 585 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti di euro 7.053.093.

58. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 52 milioni di euro per l'anno 2012.

59. Per l'anno 2012 il contributo previsto dall'articolo 30 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, e' ridotto di euro 950.000.

60. Gli oneri previsti dall'articolo 32, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono ridotti di euro 135.000 a decorrere dall'anno 2012.

61. A decorrere dall'anno 2012 le assegnazioni finanziarie a favore delle ferrovie a gestione commissariale governativa, determinate nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte di euro 5.000.000.

62. Il fondo previsto dall'articolo 26, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e' ridotto di euro 6.000.000 per l'anno 2012 e di euro 2.000.000 per l'anno 2013.

63. I finanziamenti autorizzati dall'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, a decorrere dal 2012 sono ridotti di euro 3.873.427.

64. Per l'anno 2012 l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 39, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e' ridotta di euro 8.000.000.

65. Concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la disposizione di cui al comma 66.

66. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica per gli anni 2012 e seguenti l'INPS, l'INPDAP e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito della propria autonomia, adottano misure di razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le proprie spese di funzionamento in misura non inferiore all'importo complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di euro per l'anno 2012, 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito il riparto dell'importo di cui al primo periodo tra gli enti sopracitati nonche' tra gli altri enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici individuati con il medesimo decreto. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente entro la data stabilita con il predetto decreto ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

67. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca le disposizioni di cui ai commi da 68 a 83. Le riduzioni degli stanziamenti relativi allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previste dall'articolo 3 e dai commi di cui al primo periodo, operano in deroga all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

68. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, la parola: "cinquecento" e' sostituita dalla seguente: "trecento".

69. All'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: "500" e' sostituita dalla seguente: "600" e la parola: "300" e' sostituita dalla seguente: "400".

70. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

"5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non puo' essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); con

decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente il posto e' assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle cui si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA che ricopra detti posti, in deroga all'[articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), e' riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale, una indennita' mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite massimo del 10 per cento dei risparmi recati dal presente comma".

71. Il riscontro di regolarita' amministrativa e contabile presso le istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui all'[articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508](#), e' effettuato da due revisori dei conti nominati con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e designati uno dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ai revisori dei conti presso le istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale non si applica l'[articolo 26, quarto comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836](#). L'incarico di revisore dei conti presso le istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale da' luogo a rimborsi spese secondo le regole previste per i funzionari dello Stato.

72. Per l'anno 2012 si applica l'[articolo 48, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#).

73. Per il personale degli enti, accademie ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali (AFAM), il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 non e' utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.

74. Il personale docente del comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, puo' usufruire di permessi per attivita' di studio, di ricerca e di produzione artistica nel limite di dieci giorni per anno accademico, compatibilmente con le attivita' programmate dalle Istituzioni di appartenenza e senza riduzione dell'impegno orario di servizio definito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto.

75. I giorni di permesso previsti dalle disposizioni contrattuali relative al comparto AFAM non goduti entro l'anno accademico 2010-2011 non sono piu' cumulabili e possono essere fruiti fino al loro esaurimento nel limite di trenta giorni per anno accademico.

76. L'assenza del docente per i periodi di permesso di cui ai commi 74 e 75 non puo' essere coperta con contratti di lavoro a tempo determinato.

77. I permessi eventualmente gia' autorizzati per l'anno accademico 2011-2012 sono revocati qualora eccedenti il limite annuo di cui al comma 75.

78. Le autorizzazioni di cui all'[articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382](#), di cui all'[articolo 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311](#), e di cui all'[articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349](#), possono essere concesse al medesimo soggetto per un periodo complessivamente non superiore ad un anno accademico in un decennio e non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianita' di servizio. Nel concedere le autorizzazioni, il Rettore tiene conto delle esigenze di funzionamento dell'Universita' ivi incluso il contenimento della spesa per la didattica sostitutiva. I conseguenti risparmi di spesa rimangono alle universita'.

79. Le disposizioni di cui ai commi da 74 a 78 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dalla data di entrata in vigore della presente legge.

80. Nel caso di esonero dalle attivita' didattiche dei docenti incaricati della Direzione, le Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica individuano, nell'ambito della propria dotazione organica del personale docente, il posto da rendere indisponibile alla copertura a tempo determinato per l'intera durata dell'incarico.

81. Allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, e' accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico.

82. A decorrere dall'anno 2012, conseguentemente alle economie di spesa recate dai commi da 68 a 70 e da 73 a 81 e non destinate al conseguimento dell'obiettivo di cui all'[articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), e' iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca un Fondo di parte corrente denominato "Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica", con lo stanziamento di euro 64,8 milioni nell'anno 2012, 168,4 milioni nell'anno 2013 e 126,7 milioni a decorrere dall'anno 2014, destinato alle missioni dell'istruzione scolastica, dell'istruzione universitaria e della ricerca ed innovazione. Al riparto del fondo tra le relative finalita' si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

83. All'[articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla

legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Alle stesse finalita' possono essere destinate risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica".

84. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali le disposizioni di cui al comma 85.

85. Le somme giacenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle contabilita' speciali, aperte ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, per la gestione dei fondi assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli Istituti del Ministero per i beni e le attivita' culturali, accreditate fino al 31 dicembre 2006, sono versate in conto entrata del bilancio dello Stato, rispettivamente, per un importo pari a 60,4 milioni di euro entro il 30 giugno 2012 e per un importo pari a 10 milioni di euro entro il 30 giugno 2013, previa individuazione con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, su proposta del Segretario generale che provvede alla necessaria attivita' istruttoria e di verifica.

86. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della salute le disposizioni di cui ai commi da 87 a 93.

87. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e' ridotta di 20 milioni di euro, per l'anno 2012, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

88. Al fine di assicurare la copertura degli Accordi collettivi nazionali disciplinanti i rapporti tra il Ministero della salute e il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante, di cui all'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e' istituito un fondo nello stato di previsione del medesimo Ministero la cui dotazione e' pari a 11,3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

89. A decorrere dall'anno 2013 le competenze in materia di assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, sono trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

90. Al trasferimento delle funzioni assistenziali di cui al comma 89 dal Ministero della salute alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) precisare le specifiche funzioni assistenziali conferite;
- b) prevedere il conferimento alle regioni e province autonome delle funzioni in materia di pronto soccorso aeroportuale attribuite al Ministero della salute con contestuale trasferimento delle relative risorse;
- c) prevedere che con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, si provvede a garantire l'indirizzo ed il coordinamento finalizzato a salvaguardare il diritto del personale navigante ed aeronavigante ad usufruire delle prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale e all'estero;
- d) disciplinare il trasferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano del personale dipendente di ruolo del Ministero della salute attualmente in servizio presso gli ambulatori del Servizio di assistenza sanitaria ai naviganti, con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie e corrispondente riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche del medesimo Ministero;
- e) disciplinare il trasferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei rapporti convenzionali relativi al personale convenzionato interno appartenente alle categorie dei medici, chimici biologi e psicologi, infermieri, fisioterapisti, tecnici sanitari di radiologia medica e tecnici di laboratorio biomedico con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie;
- f) disciplinare il trasferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei vigenti rapporti convenzionali con i medici generici fiduciari con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie;
- g) disciplinare il conferimento alle regioni e province autonome delle relative risorse strumentali;
- h) i criteri per la ripartizione, fra le regioni e le province autonome, delle risorse finanziarie complessive destinate



alle funzioni assistenziali disciplinate dal presente comma.

91. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.

92. A decorrere dall'anno 2013 il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale e' incrementato dell'importo pari ai complessivi importi indicati per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 89 e 90 nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute che viene corrispondentemente rideterminato.

93. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 89, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con apposite norme di attuazione in conformita' ai rispettivi statuti di autonomia.

94. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della difesa le disposizioni di cui ai commi da 95 a 98.

95. All'articolo 797 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"3-bis. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze funzionali e di assicurare continuita' nell'alimentazione del personale militare in servizio permanente, il Ministro della difesa definisce annualmente, con proprio decreto, i contingenti di volontari in ferma prefissata e in servizio permanente e di sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, eventualmente ripartiti per categorie e specialita', che possono transitare a domanda tra le medesime Forze armate. Il medesimo decreto definisce i criteri, i requisiti e le modalita' per accedere al transito. Ai fini della iscrizione in ruolo nella Forza armata ricevente, si applicano i commi 2 e 3. Il transito e' disposto con decreto della Direzione generale per il personale militare.

3-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato."

96. Per il triennio 2012-2014, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello compreso e gradi corrispondenti, e i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono presentare domanda di trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il trasferimento e' condizionato al preventivo parere favorevole del Ministero della difesa e all'accettazione da parte dell'amministrazione di destinazione ed e' autorizzato secondo le modalita' e nei limiti delle facolta' assunzionali annuali della medesima amministrazione, previsti dalle disposizioni vigenti. Al personale trasferito, che viene inquadrato nell'area funzionale del personale non dirigenziale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di apposite tabelle di equiparazione approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi per il personale non dirigente vigenti nel comparto dell'amministrazione di destinazione. Alla data di assunzione in servizio presso l'amministrazione di destinazione, il militare e' collocato in congedo nella posizione della riserva.

97. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e' sostituito dal seguente:

"4. L'indennita' di cui al comma 1 compete anche al personale impiegato all'estero ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e dell'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'atto del rientro in Italia."

98. Il personale appartenente alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in occasione delle missioni all'interno del territorio nazionale fuori della sede ordinaria di impiego per motivi di servizio, e' tenuto a fruire, per il vitto e l'alloggio, delle apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili.

99. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dello sviluppo economico le disposizioni di cui ai commi da 100 a 103.

100. Per l'anno 2012 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' ridotta di euro 100 milioni.

101. Le risorse disponibili per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono ridotte per un importo di 17 milioni a decorrere dall'anno 2012. Le risorse disponibili relative all'articolo 4, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono ridotte, a decorrere dall'anno 2012, di 19,55 milioni.

102. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni," sono aggiunte le seguenti: "le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "province autonome," sono aggiunte le seguenti: "gli enti locali".

103. All'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: "i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale" sono inserite le seguenti: "a tempo indeterminato";

b) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:

"8-bis. Le aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono soggette ai vincoli in materia di personale previsti dalla vigente normativa per le rispettive camere. In ogni caso gli atti di assunzione di personale a qualsiasi titolo devono essere asseverati e autorizzati dalle rispettive camere."

[Torna al sommario](#)

.....omissis.....